



VITTORIO EMANUELE II

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Non sarà corrisposta alcuna indennità ai testimoni residenti nel luogo in cui saranno esaminati, o ad una distanza non maggiore di due chilometri e mezzo.

Tuttavia i testimoni, che devono trarre di giorno in giorno la propria sussistenza dal loro lavoro, industria e commercio, avranno diritto a indennità, semprechè l'esame cui dovettero intervenire sia per privarli del necessario sostentamento.

Chi ha commercio, con bottega o in qualsivoglia altro modo, non potrà ripetere indennità, se ha socio, commesso o garzone che supplisca al suo difetto: essa non sarà neppure accordata agli operai che tengono a servizio due o più lavoranti o garzoni.

Art. 2.

Tale indennità pei minori d'anni quattordici dell'uno o dell'altro sesso sarà di centesimi quaranta per ogni giorno; per le donne non minori d'anni quattordici, di centesimi sessanta; per tutti gli altri, di una lira; e dovrà ridursi per metà per coloro che saranno trattenuti a causa dell'esame per tempo non maggiore di ore tre.

I certificati che fossero prescritti dai regolamenti per poter conseguire la detta indennità saranno rilasciati gratuitamente in carta libera.

Art. 3.

Ai testimoni di ogni qualità e condizione residenti ad una distanza maggiore di quella stabilita nell'articolo precedente, sarà dovuta, tanto per l'andata che pel ritorno, un'indennità di viaggio in ragione di centesimi quattro per ogni chilometro di distanza, se si troveranno a portata delle ferrovie, ed in quanto potranno profittarne; e di centesimi sette per le altre strade che dovranno percorrere.

A coloro che dalla Sardegna od altri luoghi oltremarini dovranno recarsi in Terraferma, e viceversa, sarà pure dovuta un'indennità pel tragitto, raggugliata al prezzo stabilito pei secondi posti dei passeggeri sui bastimenti a vapore incaricati del servizio postale.

Art. 4.

I testimoni contemplati nell'articolo precedente avranno pure diritto all'indennità di una lira per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare pel viaggio.

Avranno inoltre diritto ad una indennità di lire una e centesimi cinquanta per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Questa indennità verrà loro parimenti corrisposta se saranno trattenuti in viaggio da forza maggiore. In questo caso dovranno ottenere dal Giudice del mandamento o dal Sindaco un certificato in carta libera comprovante la cagione del soggiorno forzato durante il viaggio.

Le indennità di cui nel presente articolo non saranno mai cumulate.

Art. 5.

Ai sott'ufficiali e soldati in attività di servizio chiamati a far testimonianza non sarà dovuta indennità di viaggio o di soggiorno, oltre quella stabilita dai regolamenti militari che li risguardano: agli ufficiali invece di qualunque grado saranno pagate le indennità prescritte colla presente legge: eglino non potranno con questa cumulare le indennità stabilite col regio decreto del 25 marzo 1852.

Art. 6.

I testimoni citati sull'istanza sia degli imputati od accusati, sia della parte civile, avranno diritto alle indennità sovra stabilite, le quali saranno loro pagate da coloro che ne provocarono la testimonianza, salvo il diritto di rimborso che possa competere a questi ultimi.

Art. 7.

La tasse delle indennità di viaggio sarà duplicata, e quella di soggiorno sarà aumentata della metà pei minori di anni quattordici, e per le donne, quando siano accompagnati nel viaggio e nel soggiorno dal padre, o dalla madre, o dal marito, o dal tutore, o da un parente prossimo.

Art. 8.

Gli onorari e i diritti di vacanza stabiliti negli articoli 19, 20 e 24 del regolamento annesso al regio decreto in data 26 aprile 1848, saranno ridotti in un terzo.

Art. 9.

Quando il perito reclama più d'una vacanza, la tassa dovrà essere approvata rispettivamente dal Magistrato, dal Tribunale, o dal Giudice

competente, come verrà prescritto nei regolamenti.

Art. 10.

Nei casi contemplati negli articoli 29 e 33 del regolamento sopra mentovato, le indennità di viaggio e di soggiorno saranno eguali a quelle accordate ai testimoni colla presente legge.

Art. 11.

Gli ufficiali di giustizia, compresi gli uditori di guerra ed i segretari, nei casi in cui a termini del Codice di procedura criminale sarà necessaria la loro trasferta, riceveranno senza alcuna distinzione le seguenti indennità:

Per le spese di viaggio e di cibaria, purchè si trasferiscano a più di cinque chilometri dalla loro residenza, lire sei per ogni giorno, aumentate di un quarto se si trasferiscano a più di due miriametri.

Per le spese di soggiorno, ove questo abbia luogo, lire cinque per ogni giornata.

Art. 12.

Gli uscieri per le spese di viaggio e di soggiorno avranno le stesse indennità che sono accordate ai testimoni.

Art. 13.

Gli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 31, 33, 94, 95, 96 e 97 del regolamento annesso al regio decreto in data 26 aprile 1848, sono abrogati con ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dat. a Moncalieri il 17 dicembre 1854.

VITTORIO EMANUELE

U. RATAZZI.